



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sign. Magistrati

Dott. Andrea Vela

- Presidente -

" Giuseppe Caturani

- Consigliere -

" Pellegrino Senofonte Rel.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

" Rosario De Masis

Rilasciata copia studio  
al SIG. Menghini  
per diritti L. 2000

" Giovanni Olla

IL CANCELLIERE  
21 APR 1991

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

da

Rilasciata copia studio  
al SIG. Scianche  
per diritti L. 2000

Universal Peace Shipping Enterprises S.A., con l'edo  
in Panama, in persona del suo legale rappresentante  
p.t., elett. domic. in Roma Via della Mercede n.

IL CANCELLIERE

52, presso l'avv. Mario Menghini che la rapp. e  
dif. unitamente all'avv. Enrico Mazier; giusta  
delega in atti;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

Rilasciata copia legami  
al SIG. Carugno  
per diritti L. 5000 + 3

RICORRENTE

IL CANCELLIERE  
5 MAG 1991

CONTRO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

Società Montedipe S.p.A., in persona del suo legale  
rappresentante p.t., elett. dom. in Roma Via del

per diritti  
L. 6000

Seminario n. 85, presso l'avv. Vincenzo Cuffaro che

per diritti  
L. 6000  
IL CANCELLIERE  
21 MAG 1991

Italy 118  
lechia 118

R.G.N. 243/87

Cron. 9876/7312

Rep. 1282

Ud.

103562

797

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

Rilasciate copia studio rapp. e dif. unitamente all'avv. Alessandro

al SIG. Rechi

per diff. 200 Gargnani, giusta delega in atti;

II 31 LUG. 1991

**IL CANCELLIERE**

CONTRORICORRENTE

per l'annullamento della sentenza della C.A. di  
Milano in data 18.6.-26.9.1986;

Udita nella pubblica udienza, tenutasi il giorno 19  
aprile 1990, la relazione della causa svolta dal  
Cons. Dr. Senofonte;

Udito per il ricorrente l'avv. Menghini;

Udito il P.M. Sost. Proc. Gen. Dr. Sergio Lanni che  
ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 3 febbraio 1983 venne stipulato ad  
Atene tra la "Universal Peace Shipping Interprises  
S.A." (vettrice) e la "Lifestream Oil Resources  
Anstalt" (mittente-venditrice) un contratto per il  
trasporto, dalla Grecia in Italia sulla nave  
PAVLOS, di olio combustibile acquistato dalla  
s.p.a. Montedipe, con sede in Milano. In occasione  
dell'imbarco della merce, effettuato il 6 febbraio  
1983 nel porto greco di Aghii Theodori, il  
comandante della nave rilasciò all'ordine della  
compratrice e sottoscrisse (egli soltanto) la  
polizza di carico. Giunta la nave (il giorno 8  
febbraio 1983) nel porto italiano di Priolo

Italy

(Augusta), fu accertato che nella cisterna era penetrata acqua di mare per effetto di una falla apertasi nello scafo. A tutela dei propri diritti di compratrice - ricevitrice del carico (inquinato), la soc. Montedipe chiese e ottenne (il 12 febbraio 1983) dal Presidente del Tribunale di Siracusa il sequestro conservativo della nave successivamente dissequestrata, previo rilascio di fideiussione bancaria per £.600 milioni - e istituì, poi, il giudizio per il risarcimento dei danni dinanzi allo stesso Tribunale. Con telex del 17 marzo 1983 (confermato con lettera raccomandata di pari data) la vettrice comunicò, alla soc. Montedipe che intendeva avvalersi della clausola compromissoria per arbitrato inglese, stampata sul "verso" della polizza di carico, e nominò il proprio arbitro per la risoluzione della controversia; mentre la soc. Montedipe, con lettera del 6 aprile 1983, contestò la competenza arbitrale (e si astenne, perciò, dal nominare il proprio arbitro), adducendo che nè essa nè la venditrice avevano sottoscritto la polizza e che la clausola compromissoria non poteva, quindi, ritenersi accettata. Con lodo emesso il 28 febbraio 1984, l'arbitro nominato dalla vettrice condannò la soc.

Montedipe (non costituita) al risarcimento dei danni, in favore dell'altra parte, e al rimborso delle spese da questa sostenute per il rilascio della fideiussione bancaria, con accessori e spese.

Con citazione notificata il 30 aprile 1984, la "Universal Peace..." ha chiesto alla Corte d'appello di Milano di deliberare il lodo in base alla convenzione di New York del 10 giugno 1958, ratificata (senza riserve) dall'Italia e resa esecutiva con la legge n. 62 del 1968.

Nel contraddittorio delle parti, la Corte milanese, con la sentenza del 26 settembre 1986, qui impugnata, ha rigettato la domanda, ritenendo nulla la clausola compromissoria per non essere stata accettata in forma scritta da tutte le parti contraenti e per inosservanza, quindi, del requisito formale prescritto dall'art. II, n. 2, della convenzione citata.

L'attrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, resistiti, con controricorso, dalla soc. Montedipe.

Le parti hanno presentato memorie.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i tre motivi di ricorso, la

ricorrente deduce, nell'ordine:

1) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1689 c.c. e degli artt. 463-467 cod. nav. nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., per non aver la Corte milanese considerato che la soc. Montedipe, aderendo, mediante la richiesta di riconsegna della merce, al contratto di trasporto stipulato a suo favore, ne avrebbe fatto proprio il contenuto documentato dalla polizza di carico e avrebbe, quindi, accettato anche la clausola compromissoria in essa incorporata;

2) violazione e/o falsa applicazione degli artt. II e V della convenzione ridetta, perchè la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che, al fine del riconoscimento e dell'esecuzione in Italia del lodo estero, la validità della sottostante clausola compromissoria debba essere accertata con riferimento all'art. II anzichè all'art. V citt.;

3) Violazione e/o falsa applicazione - nuovamente - dell'art. II citato, per aver, comunque, la Corte territoriale ignorato - secondo

la ricorrente - che il contratto di trasporto si perfeziona anche in mancanza di sottoscrizione della polizza di carico (da parte del caricatore), nella specie, peraltro, sottoscritta (onde ottenere la riconsegna della merce) dalla soc. Montedipe e da questa, per di più, prodotta, a sostegno delle sue pretese, nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Siracusa.

Nessuno dei motivi esposti - che, per ragioni di connessione, si esaminano congiuntamente - può essere accolto.

Preliminare - e per buona parte assorbente - è il rilievo che la soc. Montedipe ha sì aderito (mediante la richiesta di riconsegna del carico) al contratto di trasporto, senza dubbio valido ancorchè non stipulato per iscritto (art. 420 cod. nav.), ma tale adesione non implica (non può, per sè, implicare) che la società abbia, altresì, aderito alla clausola compromissoria di cui si discute: e ciò non tanto perchè questa non è stata stipulata in forma scritta quanto (e più radicalmente) perchè essa non risulta accettata affatto dalla mittente (venditrice), con la conseguenza che, dovendosi perciò ritenere, prima ancora che nulla (per difetto del

formale), inesistente (in quanto non contrattualizzata), non era in grado di attrarre adesione alcuna, essendo rimasta allo stato di mera proposta non accettata neppure dalla ricevitrice e, dunque, irrilevante, atteso che, come correttamente sottolineato dalla Corte del merito, non può attribuirsi valore di accettazione alla sottoscrizione della polizza, nel porto di arrivo, "per semplice ricevuta" della merce da parte di un dipendente della soc. Montedipe incaricato del ritiro ma, pacificamente, privo di poteri rappresentativi e, quindi, della facoltà di perfezionare, in rappresentanza della committente, il patto monco.

Il che non lascia, in primo luogo, spazio alla questione, proposta col secondo motivo, sul se, al fine del riconoscimento della sentenza straniera, i criteri in base ai quali deve essere valutata la validità della clausola compromissoria vadano attinti all'art. II o all'art. V della convenzione neworkese: alternativa, comunque, mal posta per le ragioni lucidamente espresse dalla difesa della controricorrente e già, più sobriamente, indicate dalla sentenza n. 2392/1978 delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo la

quale, poichè l'art. V richiama espressamente la "convention écrite" prevista dall'art. II questa si porge come requisito minimo (e, quindi, indefettibile) per la deliberazione del lodo.

E rivela, in secondo luogo, l'equivoco in cui è incorsa la ricorrente nell'insistere, col terzo motivo, sulla (scontata) non necessità, per il perfezionamento del contratto di trasporto, della sottoscrizione della polizza di carico da parte del caricatore e/o del destinatario, quasi che la sottoscrizione di quest'ultima da parte del solo vettore (o di chi lo rappresenti) possa bastare per dilatarne la portata tipica di titolo rappresentativo (art. 467 cod. nav.) al punto da contrattualizzare o rendere, comunque, opponibile alle altre parti la clausola compromissoria nella polizza unilateralmente inserita dall'emittente, ancorchè da esse non accettata e, comunque, non sottoscritta (specificamente o in altro modo).

Nè si può convenire, infine, con la ricorrente sulla tesi che l'accettazione della clausola da parte della soc. Montedipe dovrebbe essere desunta dal fatto che essa avrebbe prodotto la polizza nel giudizio istituito in Italia, poichè la c.d. formazione giudiziale dei contratti



formalmente vincolati "ad validitatem" non è configurabile laddove la produzione in giudizio del documento da parte di chi non l'ha sottoscritto esprima, essa stessa, una volontà contraria alla presunzione di accettarne determinate clausole (Cass. 4167 e 2392 del 1973) isolabili all'interno del contenuto contrattuale per non esserne parti necessarie, come la clausola compromissoria (appunto) rispetto al contratto cui accede (v. sentenze ora citate; conf. Cass. 3620/1971, Cass. 1617/1969), posto che la produzione (nella specie, peraltro, contestata) di quest'ultimo dinanzi al giudice ordinario attesta, inequivocabilmente, la volontà del produttore di non sottoporre la controversia alla procedura arbitrale e, quindi, la non accettazione della clausola che la prevede.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questa fase del giudizio, liquidate in £. 122.400 =

oltre a £.3.500.000 per onorario.

Così deciso in Roma il 19 aprile 1990.

*Procuratore  
Pellegrino Prognante - est.*

1091  
30000  
130000



IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

(Dott. Giuseppe Trepiccione)

*Trepiccione*

Depositata in Cancelleria

Roma 28 MAR. 1991

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

(Dott. Giuseppe Trepiccione)

*Trepiccione*



11 APRILE 1991

Registrata a Roma il

al N.

da

IL CASSIERE REGGENTE  
Gianfranco Di Camillo

*11515  
Esatte L. ~~C. 11515~~  
C. 11515*

IL DIRETTORE  
V. Napoleoni

*Napoleoni*